

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5925 del 24/11/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA PO DI VOLANO AD USO RAMPA CARRAIA E MANUFATTO DI SCARICO IN COMUNE DI FERRARA (FE). DITTA: BREGNA ROMEO. PRATICA: FE21T0013.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6111 del 24/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO AD USO RAMPA CARRAIA E MANUFATTO DI SCARICO

COMUNE: FERRARA (FE).

CORSO D'ACQUA: PO DI VOLANO.

RICHIEDENTE: BREGNA ROMEO.

PRATICA: FE21T0013.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

– la DEL-2019-102 del 07/10/2019 "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli";

RICHIAMATA la determinazione n. 1644 del 15/02/2007 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano - sede di Ferrara della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 anni al Sig. Bregna Romeo C.F. BRGRMO32R27L182L, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di ca mq. 8,50 del Fiume Po di Volano nel Comune di Ferrara (FE), ad uso rampa carrabile e manufatto di scarico, individuati al foglio 164 fronte particella 185 (rampa), fronte particella 185 e parte della particella 62 (scarico) del Comune di Ferrara (FE), successivamente variata con autorizzazione n. 3669 del 04/04/2011 del responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia Romagna (cod. FE04T0024);

PRESO ATTO della domanda fuori termine, a cui è stato assegnato il cod. FE21T0013 pervenuta il 15/03/2021 registrata al PG/2021/0040224 di pari data, con cui il sig. Bregna Romeo, c.f. BRGRMO32R27L182L residente in via Prinella n. 94/a nel Comune di Ferrara (FE), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 1644 del 15/02/2007 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano - sede di Ferrara della Regione Emilia Romagna, successivamente variata con autorizzazione n. 3669 del 04/04/2011 del responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia Romagna ;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 137 del 12.05.2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2309 del 06/07/2021 nota PG/2021/1065879 del 06/07/2021) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all’uso pregresso dell’area demaniale in data 18/11/2021;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l’anno 2021;
- la somma pari a euro 350,00 in data 23/02/2007 versato in relazione alla precedente concessione a titolo di deposito cauzionale sul ccp 00367409;

RITENUTO pertanto:

- sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al sig. Bregna Romeo, c.f. BRGRMO32R27L182L, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l’occupazione di area del demanio idrico del corso d’acqua Po di Volano, di ca mq 8,50 sita in via Prinella n. 94/a, in Comune di Ferrara (FE), catastalmente identificata al foglio 164 fronte particella 185 (rampa), fronte particella 185 e parte della particella 62 (scarico), codice pratica FE21T0013;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/11/2021 (PG/2021/0180386 del 23/11/2021);
4. di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2021 in 209,32 euro;
5. di mantenere il versamento relativo al deposito cauzionale pari ad euro 350,00 effettuato in data 23/02/2007 sul ccp 00367409 in relazione alla precedente concessione;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE Emilia-Romagna;
8. di dare conto che l’originale del presente atto è conservato presso l’archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al richiedente una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott. ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Bregna Romeo, c.f. BRGRMO32R27L182L (cod. pratica FE21T0013).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, individuata al foglio 164 fronte particella 185 (rampa), fronte particella 185 e parte della particella 62 (scarico) del Comune di Ferrara (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ca mq 8,50 è destinata ad uso rampa carrabile e manufatto di scarico in alveo.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 209,32 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 350,00 euro, potrà essere restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2309 del 16/07/2021 nota prot. PG/2021/0105879 del 06/07/2021 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara:

“di condizionare l'utilizzo dell'area alle seguenti prescrizioni vincolanti:

1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico con una rampa carrabile addossata all'argine sinistro del Po di Volano e un manufatto di scarico acque depurate Ø120, ubicato in sponda sinistra del medesimo corso d'acqua, in Comune di Ferrara.

2. La rampa carrabile è catastalmente ubicata di fronte alla part. 185 (proprietà privata) del fg 164 del Comune di Ferrara; il manufatto di scarico è catastalmente ubicato sulla part. 62- parte (demanio idrico), di fronte alla part. 185 (proprietà privata) del medesimo foglio.

3. È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.

4. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.

5. *Il Richiedente è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.*
6. *Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecate anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al Richiedente.*
7. *È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.*
8. *La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.*
9. *Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda a causa della presenza del manufatto, il Richiedente dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda, previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio.*
10. *Considerato che la quota di scarico può essere interessata dalle piene del Po di Volano, sarà onere del Richiedente valutare gli effetti di un eventuale rigurgito sul corretto funzionamento del sistema di scarico. A tal proposito, su specifica richiesta da formalizzare allo scrivente Servizio, possono essere installati opportuni sistemi antiallagamento del tipo valvole a clapet, o similari.*
11. *Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara.*
12. *Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.*
13. *Il Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.*
14. *L'A.R.S.T.P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti*

in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

15. Il Richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

16. Il Richiedente ha l'obbligo, ai sensi del R.D. 523/1904, di mantenere libera da qualunque ingombro e/o ostacolo di qualunque natura la fascia di vincolo idraulico della larghezza di almeno m 4,00 (quattro metri) dal ciglio di sponda verso la proprietà privata, al fine di garantire il transito dei mezzi dell'A.R.S.T.P.C. per svolgere attività di sorveglianza idraulica. Ciò vale anche per la parte in scarpata a fiume verso il pelo libero dell'acqua.

17. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

18. L'A.R.S.T.P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile-Ferrara resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

19. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle maggiori come stabilite dalla stessa L.R. 7/2004 e s.m.i..

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.